

**COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE**

n. 49/2025 di Reg.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

del 10/11/2025

Via Stresa 31/b – 00135 ROMA

**OBBLIGAZIONE COMMERCIALE**Per: **GARA 132 - Programma DII – Acquisizione del supporto e assistenza****dell'appliance 7700 Trellix del COR – CIG: B863C6353D-CUP****D87H25001520001 – Capitolo 1261/1 – E.F. 2025. L'anno duemilaventicinque**

addì 10 del mese di Novembre,

**PREMESSO CHE**

il Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con Determina a Contrarre

nr. 520 in data 16/07/2025 ha autorizzato il Capo del Servizio

Amministrativo/Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ad

effettuare la procedura in economia; che tramite Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione con R.D.O. n. **5646278** in data 22/09/2025, il Capo delServizio Amministrativo ha indetto un'indagine di mercato; che con il **verbale di****congruità offerta n. 61 datato 29/10/2025** l'offerta presentata dalla **Società****FABARIS SPA con sede legale in Via DEL SERAFICO 200 Roma**, è stata

valutata congrua e vantaggiosa per l'A.D. da apposita Commissione all'uopo

nominata; si conviene e si stipula quanto segue: =====

**ART. 1 (le parti)**La Ditta **FABARIS SPA**, nella persona della **Sig. Antonello GAGLIARDI** nato

a Roma il 23/01/1968, in qualità di Amministratore Delegato della Società

predetta, come si evince dalla documentazione custodita in copia agli atti, che nel

seguito della presente obbligazione sarà denominata semplicemente "la Società", si

impegna con l'A.D. e per essa con il Comando per le Operazioni in Rete nella

persona del Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE, Responsabile Unico del Progetto in fase affidamento, che nel seguito della presente obbligazione sarà denominata "l'Amministrazione", ad effettuare la fornitura/prestazione in oggetto, come da requisito tecnico operativo e dettaglio prezzi in allegato, che costituisce parte integrante della presente scrittura. =====

#### **ART. 2 (condizioni)**

La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto **legislativo 31 marzo 2023, nr. 36**. Tale provvedimento, seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23/05/1924, n° 827. =====

#### **ART. 3 (durata della prestazione)**

La fornitura/prestazione ha efficacia a decorrere dalla data di accettazione della presente obbligazione commerciale e della discendente lettera di ordinazione e dovrà essere conclusa **entro il 30/11/2025**. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione nominata dal Comandante del Comando per le Operazioni in Rete, la quale dovrà verificare accuratamente che la fornitura sia stata eseguita conformemente a quanto richiesto e provvederà a redigere il relativo verbale di verifica di conformità. =====

#### **ART. 4 (importo aggiudicato e garanzia)**

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente obbligazione alla Ditta sarà corrisposto l'importo di **€. 54.367,14 IVA esente ai sensi art. 72 comma 3 punto 2 del DPR 633/72**. La Ditta a garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura, presenta **polizza fideiussoria nr. IT2500414 datata 05/11/2025 rilasciata dalla Società EUROPEAN INSURANCE COMPANY per un valore**

di €. 2.178,36 ai sensi della Legge 10.06.1982 n. 348. La garanzia prestata con la predetta polizza sarà valida dalla data della stipula fino a quella di cessazione della presente obbligazione. L'importo suddetto si intende fisso e invariabile e la Ditta si impegna a non avanzare richieste di revisione di prezzo. =====

**ART. 5 (modalità di pagamento)**

Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Società si sia resa passibile, sarà effettuato a cura della Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg. 30 (trenta) dalla data di avvenuta verifica di conformità/data fattura qualora quest'ultima sia emessa successivamente dalla data di avvenuta verifica di conformità. =====

**Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio** e, comunque, successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto); dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come da dettaglio prezzi in allegato, e dovrà indicare il numero di protocollo della lettera di ordinazione, il numero di CIG, la causale come da oggetto della presente Obbligazione e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica **2SR075**. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con

risorse attestate sul **capitolo di bilancio 1261/1 EF 2025**, mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA). =====

#### **ART. 6 (flussi finanziari)**

La società assicura e garantisce che il c/c "dedicato" e le persone delegate ad operare su di esso, sono come da dichiarazione presentata dalla società in fase di offerta ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13.8.2010. **Tale dichiarazione viene allegata alla presente scrittura e ne costituisce parte integrante.** Ogni variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata all'Ente Militare a mezzo lettera raccomandata A/R; in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente Militare per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto negoziale. L'obbligo di tracciabilità si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive modifiche. =====

#### **ART. 7 (affidamento a terzi)**

Ove si verificassero i seguenti eventi: =====

- Frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e

condizioni contrattuali; =====

- Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Società; =====
- Morte dell'imprenditore, quanto la considerazione della sua persona sia motivo determinante della garanzia; =====
- Inizio delle prestazioni non nel termine prefissato; =====
- Interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo non autorizzata da questo Comando; =====

L'Amministrazione potrà affidare a terzi, sempre con l'applicazione delle procedure di sicurezza, il servizio o la parte rimanente di esso in danno della Società, nei limiti del valore della presente obbligazione commerciale. =====

L'addebito a carico della Società inadempiente sarà effettuato secondo le previsioni normative vigenti. =====

#### **ART. 8 (patti di integrità)**

La Società si obbliga al rispetto dei "Patti di integrità" sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente Atto Negoziale. =====

#### **ART. 9 (penalità)**

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 236/2012 in ordine all'esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al

raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto. Le condizioni stesse, per quanto non allegate alla presente obbligazione, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23/5/1925, n. 827. Inoltre, la presente scrittura sarà soggetta a risoluzione automatica, qualora, la Società non adegui le condizioni economiche del presente atto negoziale alle condizioni più favorevoli previste in una eventuale convenzione CONSIP stipulata successivamente al presente atto negoziale ed avente lo stesso contenuto negoziale ("clausola di recesso" ai sensi del D.L. 95/2012 – cd. spending review), senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere per la parte del servizio non svolta. =====

#### **ART. 10 (infortuni e danni)**

La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. =====

#### **ART. 11 (variazioni)**

Per l'esecuzione della presente obbligazione la Società elegge il suo domicilio legale in **Via DEL SERAFICO 200 Roma**, ove si conviene dovranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero derivare dal presente rapporto. Qualora nel corso di svolgimento della presente obbligazione si verificassero variazioni nella denominazione della Società o nelle persone della Società stessa autorizzate ad esigere o quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente ed immediatamente notificate all'Amministrazione. Non potranno, invece, essere disposte, senza la preventiva conoscenza dell'Amministrazione, variazioni che comportino mutamento

dell'assetto sociale o altra forma di cessione, incorporazione o fusione. In tal caso, l'Amministrazione si riserverà la volontà di proseguire il rapporto contrattuale, qualora il nuovo assetto non sia di gradimento. Nel caso in cui la Società contraente dia corso ad atti del tipo di quelli indicati, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, la presente obbligazione si intenderà automaticamente risolta. =====

#### **ART. 12 (tutela dei lavoratori)**

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori riguardanti: ===

- le assicurazioni sociali , previdenziali e contributive derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattia, ecc.); =====
- quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali, e prevedono, a favore dei lavoratori, assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, contributi ex Ges.ca.l., ecc.; l'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sugli averi della società fino al 20% (ventipercento) dell'importo totale della prestazione, qualora l'ufficio competente denunci che la Società non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. =====

La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando l'ufficio denunciante avrà dichiarato di essersi la Società posta in regola, né la Società potrà prendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L'Amministrazione si riserva, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse Edili, di sostituirsi alla Società versando – in tutto o in parte – la somma dovuta in forza della presente obbligazione commerciale direttamente ai predetti Istituti e Casse in

applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli operai impiegati potrà comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la sospensione dei pagamenti (art. 5 legge 25.01.94 n. 82) nonché la risoluzione dell'atto negoziale. =====

**ART. 13 (clausola risolutiva)**

La presente obbligazione, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sulla base delle autocertificazioni rese, secondo quanto richiesto dall'articolo 99 del D.LGS 36 del 31 marzo 2023, è da intendersi unilateralmente nulla e senza che la Società abbia nulla a pretendere. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei casi previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgl. 36/2023, nell'ipotesi di irrogazione a carico dell'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazione. =====

**ART. 14 (clausola di riservatezza)**

La Società si impegna a mantenere a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione comunicata dall'Amministrazione che desidera che sia mantenuta riservata ai documenti che: (1) risultano chiaramente evidenziati in forma scritta come riservati, o (2) siano stati dichiarati verbalmente confidenziali, con successiva conferma scritta entro 15 giorni dall'iniziale. La

presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Società; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Società, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Società; (4) siano già nella disponibilità della Società al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Società può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'autorità giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che la Società svolge la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T. e la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Società attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti che siano diverse dai dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto. =====

#### **ART. 15 (clausola revisione dei prezzi)**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva

onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la società potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La società appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto. =====

#### **ART. 16 (luogo di esecuzione fornitura e contatti)**

La fornitura/prestazione deve essere realizzata a cura di codesta Società, secondo le modalità riportate nel requisito tecnico operativo in allegato. Eventuale fornitura di materiali dovrà essere effettuata presso i Magazzini del Comando per le Operazioni in Rete - Viale del Castro Pretorio, 57 - 00184 Roma, **indicando i CODICI NATO dei materiali**, previo contatto telefonico con il **Mar.Ca. Alfredo MILITANO** al seguente numero di telefono 06.4691.4523 - e-mail: **consegnatario2@cor.difesa.it** - **Direttore Esecuzione Contrattuale: C Ten.Col. Francesco PECCI – 06469124767 - MAIL:c4.uoict.so.soc.cs@cor.difesa.it**

#### **ART. 17 – (rispetto norme trattamento dati personali) (GDPR)**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento UE nr.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei

diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. =====

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Contraente (o Procuratore munito di necessari poteri) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. In ragione dell'oggetto del presente Contratto, ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'A.D. contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, essa si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'Art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'A.D., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'A.D., ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Il Contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della

normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.”

**ART. 18 (sottoscrizioni)**

La presente Obbligazione Commerciale consta di n. 11 (undici) pagine interamente scritte - allegati esclusi, e n. 16 (sedici) righe scritte oltre le sottoscrizioni. =

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe. =====

**PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO IN FASE AFFIDAMENTO**

**Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE** (documento firmato digitalmente)

**L'Amministratore Delegato DELLA DITTA**

**Sig. Antonello GAGLIARDI** (documento firmato digitalmente)

**VISTO: IL COMANDANTE**

**Gen. D. Sandro SANASI** (documento firmato digitalmente)

Rife: Lettera di Ordinazione n. 178 del 10/11/2025 (da citare in fattura)

**Oggetto:** GARA 132 - Programma DII – Acquisizione del supporto e assistenza dell'appliance 7700 Trellix del COR – CIG: B863C6353D - CUP D87H25001520001 – Capitolo 1261/1 – E.F. 2025.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile
Acquisizione del supporto e assistenza dell'appliance 7700 Trellix del COR, come da Requisito Tecnico Operativo in allegato.			<b>€. 54.367,14</b>
Iva esente			*****
<b>Totale</b>			<b>€. 54.367,14</b>



# COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE



## REQUISITO TECNICO OPERATIVO

RELATIVO A

*Acquisizione supporto e assistenza appliance 7700 Trellix  
per il servizio di Data Loss Prevention*

*Edizione 2025*

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Redatto da	Data
Comando per le Operazioni in Rete Reparto C4 Sezione SOC TC Pecci F.	

### LISTA REVISORI

Ufficio/Sezione/Nominativo

### REGISTRO DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Capitoli/paragrafi modificati	Osservazioni

**QUESTO DOCUMENTO È COSTITUITO DA 5 PAGINE TOTALI**

## INDICE

1. OBIETTIVI.....	4
2. RIFERIMENTI .....	4
3. SITUAZIONE “AS IS”.....	4
4. SITUAZIONE “TO BE” .....	4
5. DESCRIZIONE ESIGENZE.....	4

## 1. OBIETTIVI

Acquisire il supporto, servizi d'installazione e *tuning* per n. 4 appliance Trellix 7700, necessarie per implementare la tecnologia di protezione contro la perdita di dati (*Data Loss Prevention, DLP*).

## 2. RIFERIMENTI

La Direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha imposto l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cyber, individuando nell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l'organismo preposto a definire gli standard nazionali di riferimento.

Con la Circolare 18 aprile 2017 n. 2/2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" l'AgID ha indicato le misure per la sicurezza ICT che devono essere adottate al fine di contrastare le minacce più rilevati cui sono soggetti i loro sistemi ICT.

In ambito Amministrazione Difesa, le modalità di adozione delle suddette misure sono definite mediante la Direttiva SMD "Linee guida per l'implementazione delle Misure minime di sicurezza ICT in ambito A.D. – Ed. 2018".

In particolare, prevede le seguenti misure:

- ABSC 8.3, "Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni";
- ABSC 13.6, "Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie".

## 3. SITUAZIONE "AS IS"

La soluzione DLP consente di identificare, monitorare e proteggere i dati e le informazioni sulla base di politiche di protezione definite dal Comparto Difesa. Attualmente la soluzione *Forcepoint DLP* è stata distribuita sulla rete di dominio DIFENET.

La soluzione è stata impiegata per proteggere i dati salvati sugli *endpoint* tramite l'installazione sulle macchine a dominio del relativo agent DLP. Tale misura Tramite l'integrazione nativa con i moduli *antiSPAM* e *web proxy* di *Forcepoint* già presenti nell'infrastruttura di sicurezza della rete di dominio DIFENET il monitoraggio delle informazioni sensibili avviene anche sul traffico in uscita.

## 4. SITUAZIONE "TO BE"

La tecnologia DLP *Forcepoint* sarà sostituita dalla piattaforma *Trellix*, già prevista contrattualmente attraverso le licenze DLP per Network ed Endpoint incluse nel contratto quadro attivo per le Forze Armate. La soluzione DLP consente di identificare, monitorare e proteggere i dati sensibili, garantendo la conformità alle politiche di sicurezza stabilite dal Comparto Difesa. Il sistema proposto si integra nativamente con altre tecnologie di protezione, tra cui la sicurezza della navigazione web, la protezione delle caselle di posta elettronica e la gestione della sicurezza sugli endpoint.

## 5. DESCRIZIONE ESIGENZE

Acquisizione del supporto per n. 4 appliance *Trellix 7700* fino al 31/12/2026, comprensiva dei servizi di installazione e *tuning*. Il supporto dovrà garantire l'operatività delle appliance, includendo l'assistenza tecnica, gli aggiornamenti software/firmware e l'accesso alla documentazione ufficiale. I servizi richiesti comprendono l'installazione iniziale presso la sede di via Stresa 31B RM e un'attività di *tuning* per l'ottimizzazione della configurazione in base al contesto operativo specifico.

SKU: DLP7700ANBD

Quantità: 4

Tipo di prodotto: DLP Appliance – Support

Scadenza supporto: ~~31/12/2026~~ 31/12/2025 SEZIONE SOC

Supporto Installazione e tuning: 23 GG Ten. Col. A.Arus Francesco PECCI

Costo stimato: 30K per Supporto + 30K per Installazione e Tuning (valutato in circa 23 GG)

*Antonio Loffredo*

**FABARIS S.P.A.**  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040576

Roma li, 07/10/2025

Fabaris S.p.A.

*Antonio Loffredo*

FABARIS S.P.A.  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040576

DETTAGLIO ANALITICO PREZZI OFFERTI – RdO 5646278

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario Netto	Prezzo Totale Netto
23	Custom Consulting Daily - Prepaid (EUR) - SKU MD-CONSLT-DYPP-Z1A	1.408,52 €	32.396,00 €
4	Rinnovi annuali Trellix DLP 7700-A Appliance, Supported S/N: 16550855-NAI - X0D0149058, Contract Start Date: 1/1/2025 - Contract End Date: 31/12/2026 - Terms Length 2000 - SKU DLP7700ANBDA	5.492,78 €	21.971,14 €
	ONERI DELLA SICUREZZA		- €
	COSTI DELLA SICUREZZA		1,00 €
	<b>IMPONIBILE</b>		<b>54.367,14 €</b>
	<b>IVA ESENTE</b>		<b>-</b>
	<b>TOTALE LORDO</b>		<b>54.367,14 €</b>

Roma li, 07/10/2025

Fabaris S.p.A.

*Antonio Loffredo*

FABARIS S.P.A.  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040576

Fabaris S.p.A.

Socio unico

www.fabaris.it  
info@fabaris.it

Sede Legale ed Operativa:  
Via del Serafico, 200  
00142 - Roma (RM)

Amministrazione:  
Via Roma, 62  
02047 - Poggio Mirteto (RM)  
Tel: +39 0765 22181  
Fax: +39 0765 410100





**MINISTERO DELLA DIFESA  
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE  
PATTO DI INTEGRITA'**

**OGGETTO:** GARA 132 - Programma DII – Acquisizione del supporto e assistenza dell'appliance 7700  
Trellix del COR – CUP D87H25001520001 – Capitolo 1261/1 – E.F. 2025.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

e

la Ditta **Fabaris S.p.A.**..... (di seguito denominata Ditta),  
sede legale in **Roma (RM)**....., via **Via del Serafico**.....n. **200**... codice  
fiscale/P.IVA **00844040576**....., rappresentata da **Antonello Gagliardi**  
..... in qualità di **Legale Rappresentante e Amministratore Delegato**

**Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.**

**VISTO**

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

*Antonello Gagliardi*

**FABARIS S.P.A.**  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040576

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 del Ministero della Difesa;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1** - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

**Art. 2** - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

**Art. 3** – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata

*Antonio Lefler*

FABARIS S.P.A.  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040578

comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

**Art. 4** - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

**Art. 5** - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

**Art. 6** - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data Roma li, 02/10/2025

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante  
(sottoscrizione digitale)**



FABARIS S.P.A.  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040576



**OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).**

**DICHIARAZIONE**  
(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto Antonello Gagliardi, nato a Roma il 23/01/1968, residente a Roma in via Umberti Ricci n. 49, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Fabaris S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico, 200 , Partita IVA/C.F.00844040576

**DICHIARA**

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Il C/C n. 10348897 (cod. IBAN IT34Q0200873731000010348897) della banca UNICREDIT SpA filiale di Poggio Mirteto (RI) è un conto "dedicato" ai sensi dell'Art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono:

- **ANTONELLO GAGLIARDI, SIMONA SAVI, MARIA CRISTINA VETRONE.**

Il C/C n. 42129648 (cod. IBAN IT28V0538773730000042129648) della BPER di Poggio Mirteto (RI) è un conto "dedicato" ai sensi dell'Art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono:

- **ANTONELLO GAGLIARDI, SIMONA SAVI, MARIA CRISTINA VETRONE.**

Il C/C n. 001614 (cod. IBAN IT10V0306973730100000001614) della banca Intesa San Paolo S.p.A. - filiale di Poggio Mirteto (RI) è un conto "dedicato" ai sensi dell'Art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono:

- **ANTONELLO GAGLIARDI, MARIA CRISTINA VETRONE..**

Il C/C n. 3802 (cod. IBAN IT71Y0303203204010000003802) della banca CREDITO EMILIANO S.p.A. Roma Ag. 6, è un conto "dedicato" ai sensi dell'Art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e dichiara che la persona delegata ad operare su di esso è:

- **ANTONELLO GAGLIARDI, MARIA CRISTINA VETRONE.**

Il C/C n. 00000006004 (cod. IBAN IT62B010050320300000006004) della banca BNL Gruppo BNP PARIBAS sede di Roma (RM) è un conto "dedicato" ai sensi dell'Art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e dichiara che la persona delegata ad operare su di esso sono:

- **ANTONELLO GAGLIARDI, MARIA CRISTINA VETRONE.**

<b>Nome Cognome</b>	<b>ANTONELLO GAGLIARDI</b>
<b>Codice Fiscale</b>	GGLNNL68A23H501S
<b>Luogo e data di nascita</b>	ROMA (RM) IL 23/01/1968
<b>Residente</b>	VIA UMBERTO RICCI N. 49 ROMA

<b>Nome Cognome</b>	<b>MARIA CRISTINA VETRONE</b>
<b>Codice Fiscale</b>	VTRMCR67T56L219J
<b>Luogo e data di nascita</b>	TORINO PROV. (TO) IL 16/12/1967
<b>Residente</b>	ROMA, PROV. RM, VIA ACQUI 1 O

<b>Nome Cognome</b>	<b>SIMONA SAVI</b>
<b>Codice Fiscale</b>	SVASMN73C58H282B
<b>Luogo e data di nascita</b>	RIETI (RI), IL 18/03/1973
<b>Residente</b>	VIALE VERDI, 23 CAP. 02040 CANTALUPO IN SABINA (RI)

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Roma, lì 02/10/2025

**Fabaris S.p.A.**



**FABARIS S.P.A.**  
Via del Serafico, 200  
00142 Roma (Rm)  
P.I. e C.F. 00844040576

2 di 3

**Fabaris S.p.A.**

Socio unico  
[www.fabaris.it](http://www.fabaris.it)  
[info@fabaris.it](mailto:info@fabaris.it)

Sede Legale ed Operativa:

Via del Serafico, 200  
00142 - Roma (RM)

Amministrazione:

Via Roma, 62  
02047 - Poggio Mirteto (RI)  
Tel. +39 0765 22181  
Fax. +39 0765 410100





